

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE GHISLANZONI CARDOLI, BORRIELLO, COLLAVINI, CUCCU, DI VIRGILIO, GAZZARA, GIUDICE, JACINI, MARINELLO, MASINI, MINOLI ROTA, RICCIUTI, TABORELLI, VIALE, ZAMA

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Presentata il 19 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell'ambiente va oggi proposta in termini propositivi e non soltanto come rinuncia a qualsiasi tipo d'intervento. Occorre trovare però un giusto equilibrio fra attività produttive e tutela dell'eco-ambiente. Al riguardo è senza dubbio emblematica l'esperienza dello sviluppo delle filiere agro-alimentari che risentono però di una diffusione locale e spesso si inseriscono in filiere molto brevi e poco organizzate con l'eccezione di alcuni prodotti di altissima qualità. La dimensione « locale » può tuttavia essere utilmente sfruttata per definire una strategia integrata che, partendo dai prodotti « tipici », si estenda ad altri campi ed attività quali la fruizione turistica e la valorizzazione delle qualità del territorio rurale e dei suoi prodotti. Le imprese agricole e rurali non di rado sono le uniche capaci di valorizzare l'enorme patrimonio di risorse materiali ed immateriali (boschi, paesaggi, siti ambientali e

archeologici, edifici storici, antichi mestieri, tradizioni enogastronomiche, eccetera).

Prendiamo ad esempio i distretti rurali istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e i decreti legislativi in corso di stesura, applicativi della legge delega in materia di agricoltura 7 marzo 2003, n. 38, che potranno intervenire nello sviluppo delle aree interne. Per il legislatore tali distretti dovranno rappresentare sistemi produttivi caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea a cui si affiancheranno i distretti agroalimentari di qualità che verranno a configurarsi come sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale.

La politica agricola riformata dell'Unione europea e la nuova politica di accompagnamento per lo sviluppo rurale hanno creato strumenti efficaci che potranno essere ulteriormente utilizzati per giungere ad un sviluppo sostenibile e in-

tegrato delle zone rurali. Dobbiamo comprendere fin da ora su quali basi poggi il disegno di una nuova politica di sviluppo rurale che dovrà necessariamente tenere conto non solo di adeguati fabbisogni finanziari, ma anche della possibilità di poter imprimere una svolta alle nostre esigenze di commercializzazione dei prodotti di qualità e della diffusione di tecnologie e di nuovi processi produttivi a garanzia della sicurezza alimentare.

L'agricoltura continua a svolgere nel nostro Paese un ruolo multifunzionale che contribuisce a mantenere inalterata la vitalità economica e sociale delle zone rurali ed a preservarne l'ambiente, il paesaggio, la bellezza stessa delle nostre terre e dei nostri paesi. Non possiamo dimenticare che gli agricoltori sono stati i primi difensori del territorio e del paesaggio rurale. Essi, in alcune occasioni, stanno fieramente contrastando l'aggressione che viene perpetrata attraverso la realizzazione di discariche o di inceneritori, l'urbanizzazione selvaggia o il proliferare di opere infrastrutturali di dubbia utilità. Spesso sono proprio aree agricole di grande pregio ad essere compromesse. Dobbiamo tutti perciò sentire il bisogno di tutelare maggiormente queste aree, esempio di un paesaggio per certi aspetti irripetibile.

Le minacce suscettibili di recare danno ai terreni con coltivazioni tipiche sono di varia natura: dallo sfruttamento del suolo che lo rende inadatto all'utilizzo agricolo (cave di pietra, cave di sabbia), alle costruzioni, tra cui gli allestimenti stradali, ferroviari, aerei, idraulici ma anche le officine e i laboratori, le sedi per il tempo libero, i campi da golf.

Tutto ciò incide sullo stato esistente dei luoghi ma soprattutto spesso va a modificare l'area di produzione e le caratteristiche del prodotto agricolo, influenzando negativamente la stessa immagine del prodotto a denominazione di origine; come è stato affermato (J. Audier — *La protezione giuridica dei « terroirs » in Francia*) il prodotto riflette il terreno. In sostanza, il legame scientifico (individuazione delle qualità caratteristiche attraverso l'analisi

chimica e sensoriale) e quello psicologico (affettivo e di immagine) sono inseparabili.

La difesa di questi terreni particolari può essere individuata sia attraverso la tutela della zona agricola (legge urbanistica, espropri), sia per mezzo di difese circoscritte quando la minaccia è localizzata. Ci si riferisce, in particolare, come si è già ricordato, agli spazi necessari al trattamento dei rifiuti (discariche) che spesso vengono individuati vicino a zone di alto pregio agricolo.

Non possiamo consentire che si arrechi un danno irreversibile nei confronti di territori che nel nostro Paese uniscono all'eccezionale qualità dei prodotti, l'eccezionale qualità di un ambiente ineguagliabile. È necessaria quindi una nuova gestione di queste aree fortemente vocate, tale da garantire la conservazione del paesaggio e l'integrazione delle attività imprenditoriali, indirizzandole e sostenendole con adeguati strumenti normativi.

È senza dubbio auspicabile dare seguito alle alte considerazioni del Capo dello Stato perché non si diffonda « quella retorica del declino del nostro Paese che rischia di fiaccare le nostre capacità, la nostra volontà di reagire ». I grandi esempi di vitalità, d'inventiva, di flessibilità, richiamati dal Presidente Ciampi, devono richiedere una risposta di sistema che sappia promuovere adeguatamente il *made in Italy* di qualità e consentire agli operatori « di fare tutti insieme un salto culturale nel modo di pensare, prevedere, organizzare ».

L'agricoltura italiana è una realtà complessa, con più dimensioni. Abbiamo le produzioni di nicchia, quelle di qualità legate al territorio e quelle, altrettanto sicure, destinate al mercato più vasto, le cosiddette « *commodities* ». Tutte e tre le realtà meritano stessa attenzione ed identico rispetto.

La valorizzazione e la tutela di quei territori che presentano produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, possono essere lo strumento per coniugare tutela e sviluppo. La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine controllate, garantite e pro-

tette dei prodotti agricoli ed alimentari, può rappresentare il nostro fiore all'occhiello per rilanciare le aree rurali cosiddette « minori » e per migliorare i redditi degli agricoltori.

Si ritiene quindi indispensabile intervenire per la difesa di tutti quei territori italiani che possono trovarsi nella situazione descritta, attraverso un provvedimento destinato a realizzare fasce di rispetto attorno alle aree individuate nei disciplinari di prodotti agricoli a denominazione d'origine controllata, garantita o protetta e che è stato già approvato da una delle due Camere nella XIII legislatura. Nell'articolato, oltre alle finalità qui delineate, si specificano i compiti delle regioni e delle province riguardo alla tutela delle produzioni, delle aree agricole e delle zone d'interesse agrituristico, nonché le norme che si riferiscono alla valutazione d'impatto ambientale nelle zone aventi specifico interesse per le produzioni tipiche di qualità.

È necessario quindi rilanciare un nuovo modello di vita anche nelle zone interne, ridando spazio all'ambiente in cui l'uomo ha operato ed opera, ad una gestione innovativa di una società rurale che ha sempre caratterizzato storicamente l'economia del nostro Paese. La difesa del suolo, del paesaggio agrario, la necessità di un'organica pianificazione territoriale in grado di garantire contemporaneamente produttività ed ambiente rendendo possibile un'equilibrata crescita economica e sociale delle aree rurali, sono le premesse non solo per tutelare e valorizzare i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, ma anche per affermare un nuovo modello di sviluppo rurale che può rappresentare un segnale di recupero di quei valori che hanno fatto la forza della nostra società, traducendosi in una più alta qualità della vita, in un maggiore sviluppo e in una più sicura occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, hanno lo scopo di tutelare:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine controllata (DOC), a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione d'origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. Le disposizioni della presente legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

(Compiti delle regioni e delle province).

1. Le regioni e le province prestano particolare riguardo alla tutela delle produzioni, delle aree agricole e delle zone di interesse agrituristico di cui alla presente legge, con riferimento:

a) per quanto concerne le regioni, all'individuazione dei criteri per l'indivi-

duazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e all'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) per quanto concerne le province, all'adozione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

ART. 3.

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Fatte salve le competenze statali in materia, i progetti di smaltimento finale di rifiuti da realizzare nelle zone di produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei prodotti agricoli e alimentari a DOC, DOCG, a DOP, a IGP e a IGT, nonché nelle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e nelle zone aventi specifico interesse agrituristico, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste per i progetti elencati nell'allegato A annesso all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0055120